

## COLLEGIO DI NAPOLI

composto dai signori:

(NA) MARINARI	Presidente
(NA) CARRIERO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MAIMERI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(NA) MINCATO	Membro designato da Associazione rappresentativa degli intermediari
(NA) BARTOLOMUCCI	Membro designato da Associazione rappresentativa dei clienti

Relatore GIUSEPPE LEONARDO CARRIERO

Nella seduta del 09/12/2015 dopo aver esaminato:

- il ricorso e la documentazione allegata
- le controdeduzioni dell'intermediario e la relativa documentazione
- la relazione della Segreteria tecnica

## FATTO

Con il reclamo e, insoddisfatto del riscontro, con il successivo ricorso il cliente si duole per l'illegittima segnalazione negativa in Crif della propria posizione in ragione dell'assenza del prescritto preavviso. Precisato di aver ottenuto (nel corso del 2013) la sospensione dell'ammortamento (ripreso a far tempo dal 28 ottobre 2014) domanda l'accertamento del diritto alla cancellazione della segnalazione negativa e il risarcimento del danno patrimoniale conseguito al diniego di altro finanziamento presso diverso intermediario in ragione della ridetta illegittima iscrizione in Cif che quantifica in 2.000,00 euro.

Costituitosi, il resistente premette che la segnalazione negativa è seguita al ritardato pagamento di ratei fin dal 2013 e che, terminato il periodo di sospensione, l'obbligo di restituzione del dovuto è stato totalmente disatteso. Aggiunge di avere inoltrato numerosi preavvisi di iscrizione tanto nel corso del 2013 quanto nel 2014 al nuovo indirizzo comunicato dal cliente. Conclude per il rigetto del ricorso, non senza eccepire la genericità della domanda risarcitoria, priva di ogni elemento probatorio.

## DIRITTO

Nel merito, non risulta in alcun modo provato dalla parte resistente l'adempimento dell'obbligo di conoscenza da parte del cliente del previo preavviso contemplato nel ridetto codice deontologico di cui al provvedimento del garante dei dati personali n. 8/2004. Ciò determina l'illegittimità della segnalazione negativa ancora in essere. E', a tale proposito, appena il caso di ribadire che la prova verte (in ragione del carattere recettizio della comunicazione ex art. 1335 cod. civ.) sul recapito della missiva al domicilio del cliente (v., fra le tante, la decisione di questo Collegio n. 2816/2013). Né può ritenersi l'esistenza di fatti notori, massime d'esperienza, fatti non contestati utili a supportare la conoscenza del cliente del preavviso di iscrizione, come richiesto in via sostitutiva dal Collegio di coordinamento (decisione n. 3089/2012). Di guisa che la domanda di cancellazione della segnalazione negativa appare meritevole di accoglimento.

Non così, per contro, il capo di domanda relativa al risarcimento del danno patrimoniale, non ritenendosi provato il diniego del richiesto ulteriore finanziamento come conseguente all'iscrizione in Crif, essendosi il ricorrente limitato ad allegare una nota con la quale l'intermediario interpellato si limita a comunicare l'insussistenza degli estremi utili alla prosecuzione dell'attività istruttoria.

## P.Q.M.

**Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dichiara l'intermediario tenuto a procurare la cancellazione dei dati illegittimamente trattati in SIC.**

**Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.**

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da  
MARCELLO MARINARI